

AVVISO

Si rende noto che è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15.5.2015 il

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

PER CUI LA CITTADINANZA È TENUTA AD OSSERVARLO ATTUANDO LE NECESSARIE AZIONI DI PERTINENZA DI CIASCUNO AL FINE DI GARANTIRE IL DECORO DEL PAESE, NONCHÈ IL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO IN GENERALE.

In particolare si ricorda

- I proprietari privati, o gli aventi diritto, ai fini della prevenzione di incendi, della difesa del territorio dai rischi naturali e della tutela paesistica, devono conservare i terreni incolti –specialmente se agricoli e boscati– liberi da rifiuti d'origine umana ed animale ed effettuare obbligatoriamente almeno una volta all'anno, gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per garantire la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.
- Nei centri abitati dove i terreni, in prevalenza, sono coltivati a prato ed orti si fa divieto ai confinanti di lasciar crescere sulle loro proprietà, bosco ceduo, come frassini, salici e canneti che superino i 3 m. di altezza, per non danneggiare le colture.
- I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
- Ai proprietari dei terreni inerbiti e boscati confinanti con la propria abitazione od altrui e con le pubbliche vie, al fine di garantire la sicurezza ed il pubblico decoro, è fatto obbligo di:
 - tagliare l'erba almeno una volta nel periodo antecedente il 15 di Luglio di ogni anno per una fascia fino a mt 50 dalle propria od altrui abitazione o pubblica via;
 - estirpare cespugli ed allontanare ramaglie e piante deperenti in piedi e poste a terra per una fascia fino a mt 50 dalla propria od altrui abitazione o pubblica via.
- E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse.
- Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti.

Qualora gli interessati non provvedano, oltre all'applicazione della sanzione prevista, sarà emessa ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere ed agirà in modo coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Le violazioni al regolamento e alle ordinanze da esso scaturenti, se non ricorra sanzione da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con obblazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 (applicazione del doppio del minimo cioè € 50,00).Non si preclude l'azione penale se il fatto costituisce reato.

Gravere, 23 giugno 2015

IL VICE SINDACO
Vittorio BONNET